

Sent. n. 169/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 79662/pensioni civili del
registro di Segreteria,

TRA

Il Sig. XX (C.F.

omissis), residente in omissis,

via omissis, rappresentato e difeso, come

da delega su foglio separato telematicamente unito al

ricorso, dall'Avv. Gabriele Gatti (C.F.

GTTGRL59E09H501P), ed elettivamente domiciliato

presso il suo studio, che dichiara di voler ricevere

le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo

al n. di fax: 06.3215420 ed all'indirizzo pec

gabriele.gatti@oav.legalmail.it;

ricorrente -

CONTRO

- Istituto Nazionale Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Andrea Botta (CF BTTNDR62C04H501R) pec avv.andrea.botta@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti rilasciata il 23 gennaio 2023 per atto Notaio Roberto Fantini (Rep.n.37590 racc.n.7131), allegata alla memoria di costituzione, ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Roma, Via Cesare Beccaria n.29; resistente –

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 17 aprile 2024, celebrata con

l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola

Venanzini, l'Avv. Gatti per la parte ricorrente e

l'Avv. Gianna Fiore per l'I.N.P.S.;

FATTO

1. Con ricorso depositato in data 24 agosto 2022 il ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto per il riconoscimento dei benefici, di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 149 del 1997, di un ulteriore aumento dell'età convenzionale ai fini del

coefficiente di trasformazione pari a 9 mesi, con condanna dell'I.N.P.S. al pagamento delle differenze a far data dal collocamento in quiescenza e dei relativi arretrati, oltre interessi e rivalutazione di legge, con ogni conseguenza in ordine alle spese.

2. Con la memoria di costituzione l'I.N.P.S., comunicando di avere erogato gli importi richiesti dal ricorrente nel mese di febbraio 2024, ha chiesto, di dichiarare la cessata materia del contendere.

3. In esito all'udienza del 15 novembre 2023, questo giudice, con ordinanza in data 16 novembre 2023, n. 175/2023, ritenuto di dover disporre l'acquisizione, agli atti del giudizio, della prova dell'effettiva corresponsione da parte dell'I.N.P.S., a favore della ricorrente, degli importi sopra indicati, ordinava all'I.N.P.S. di depositare, entro giorni 30 dall'effettivo pagamento, la prova dell'avvenuta corresponsione al ricorrente, della variazione della pensione per effetto del riconoscimento dei benefici di cui all'art. 1 d.lgs. n. 149 del 1997 richiesti, nonché degli arretrati e degli interessi legali nella rata di febbraio 2024, rinviando all'udienza odierna per la prosecuzione del giudizio.

4. In data 20 marzo 2024 l'I.N.P.S. depositava prova dell'effettivo pagamento, a valere sulla rata di febbraio 2024, delle somme in contestazione.

5. All'udienza odierna parte ricorrente ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, richiedendo la condanna di controparte alle spese.

DIRITTO

1. Preso atto della concorde richiesta avanzata in tal senso dalle parti, sulla base del riconosciuto integrale il completo pagamento delle somme dovute dall'I.N.P.S., in esito al deposito del ricalcolo della pensione per cui a causa e della prova dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto, comprensivo di accessori di legge, occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere.

2. Posto che la definizione del giudizio avviene solo decidendo su questione pregiudiziale - tale deve ritenersi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere: cfr. Cass. civ., sez. 3^a, 16.2.2023, n. 4951 -, deve disporsi, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., la compensazione delle spese del giudizio.

3. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art.

31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese legali;
- nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 aprile 2024.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 18.04.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA